



COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO

Provincia di Rovigo

N. 5 del Reg. Delib.

N. prot. _____

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** addì **sette** del mese di **marzo** alle ore **21:30**, nella sede del Comune di Fiesso Umbertiano si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme e nei modi di legge.

Assume la presidenza il SINDACO Sig.ra MODONESI LUIGIA

Assiste il Segretario Comunale Dott. PRANDINI GINO il quale procede all'appello nominale.

Risultano

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| MODONESI LUIGIA | P | CONTATI LAURA | P |
| BIANCHINI SONIA | P | VERONESE ALICE | P |
| BOVI SIMONE | P | BOLZONI ROBERTO | P |
| PELLEGRINELLI MICHELA | P | GALLANA MARIA LETIZIA | P |
| BUOSO SAURO | P | LEZZIERO SILVIA | A |
| MAGRINI AUGUSTO | A | ZERBINATI STEFANO | A |
| PAVANI MAURO | P | | |

Presenti n. 10, Assenti 3

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.

PAVANI MAURO

CONTATI LAURA

BOLZONI ROBERTO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza.

PARERI - art. 49, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

Regolarità tecnica: **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Baldo Marco

Regolarità contabile: **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Baldo Marco

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 708 dell'art.1 della Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita con decorrenza 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata sui seguenti presupposti impositivi:

- possesso di immobili collegato alla loro natura e valore;

- fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e del tributo sui servizi rifiuti (TARI);

RICORDATE, in materia di Imu, le principali modificazioni apportate dalla precedente Legge di Stabilità 2014:

-l'IMU non si applica più all'abitazione principale e sue pertinenze, a meno che non sia inquadrata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

-l'IMU non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

-l'IMU non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal *decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

-l'IMU non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

-l'IMU non si applica ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- viene eliminata l'ulteriore detrazione di euro 50,00 per ogni figlio inferiore ad anni 26, in quanto si prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, solo euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'*articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*;

- l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*.

CONSIDERATO inoltre che in base a quanto disposto dal D.L. n. 4 del 24/01/2015 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34 (in SO n.15, relativo alla G.U. 25/03/2015, n.70) pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dall'anno in corso, 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) si applica:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.

VISTE le ulteriori novità apportate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015):

- l'art.1, comma 10, ha previsto che per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle di categoria catastale A/1, A/8, A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (figli/genitori), che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che:

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello

stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato;

- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative A/1, A/8 e A/9;

ci sia la riduzione (non esenzione) del 50% della base imponibile e l'aliquota da applicare è quella ordinaria;

L'art.1, comma 13 per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ha previsto l'esenzione, indipendentemente dalla loro ubicazione.

VISTA l'attuale legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 30 dicembre 2018) che all'art.1, comma 1092, estende la riduzione del 50% della base imponibile Imu anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo ed in presenza di figli minori;

PRESO ATTO che in termini di assimilazione all'abitazione principale, l'art. 9-bis, della Legge 23 maggio 2014 n. 80 ha previsto che "all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: *"l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti"* fino a: *"non risulti locata"* sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"* e *"sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi"*

CONSIDERATO che già nell'esercizio 2013 (art.1, comma 380 della L.228/2012 "Stabilità 2013") è stata soppressa la riserva a favore dello Stato dell'imposta relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e diversi dai fabbricati rurali strumentali, assicurando ai Comuni il 100% del relativo gettito, riservando inoltre allo Stato soltanto il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo accatastati in categoria "D", calcolato con l'aliquota standard dello 0,76%, riconoscendo però ai Comuni la sola possibilità di aumentare fino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, consentendo di incassare ancora la sola differenza;

DATO che in questo esercizio, come nei precedenti, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno l'applicazione per gli immobili ad uso produttivo accatastati in categoria "D", dell'aliquota nella misura dello 0,76%, senza alcun incasso da parte del Comune;

CONSIDERATO che la citata legge di bilancio 2019 (L. n.145 del 30 dicembre 2018), non ha in altro modo modificato la normativa Imu e non estende anche all'anno 2019, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli Enti locali, tranne che per la Tari, già in vigore dal 2016 (art.1, comma 26, della legge di stabilità 2016);

VISTA la delibera di Giunta comunale n.14 del 26/01/2019 "Determinazione aliquote, detrazioni ed agevolazioni per l'applicazione dell'Imu – anno 2019" e considerato opportuno fare propria la volontà espressa, approvando per l'anno 2019:

- l'applicazione dell' aliquota di base nella misura dello **0,87%**;

- l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale, solo se di categoria A/1, A/8, A/9, nella misura dello **0,40%**, con l'applicazione della detrazione di legge, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura di € 200,00;

- l'applicazione dell'aliquota ridotta per gli immobili ad uso produttivo accatastati in categoria "D", nella misura dello **0,76%**, senza alcun incasso da parte del Comune;

CONSIDERATO pertanto opportuno fare propria la volontà espressa dalla Giunta comunale con la citata delibera n. 14 del 26/01/2019, disponendo per l'anno 2019, la conferma e l'approvazione delle seguenti agevolazioni in riferimento alle aliquote e detrazioni, consistenti nel:

-considerare direttamente adibita ad **abitazione principale** con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare di categoria A/1,A/8,A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace anche l'eventuale pertinenza.

- aumentare ad euro **250,00 la detrazione** prevista dall'art.13, comma 10 del citato D.L. n.201/2011 relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1/A8/A9), nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente nella stessa abitazione principale del soggetto passivo di imposta, una persona alla quale la

competente autorità abbia riconosciuto una **invalidità permanente in misura pari o superiore al 75%** ed il valore **ISEE del nucleo familiare** relativo all'anno precedente, **sia inferiore ad euro 15.000,00.**

- aumentare ad euro **250,00 la detrazione** prevista dall'art.13, comma 10 del citato D.L. n.201/2011 relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1/A8/A9), nel caso in cui, in assenza di persona invalida di cui al precedente punto, il **valore ISEE del nucleo familiare** (relativo all'anno precedente) del soggetto passivo di imposta, **sia inferiore ad euro 12.000,00.**

- applicare **un'aliquota ridotta allo 0,76%** con conseguente riduzione della sola quota spettante al Comune, per gli immobili di **categoria catastale C1 e C3** utilizzati direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento della propria **attività lavorativa artigianale e commerciale**, dal soggetto passivo di imposta.

RICHIAMATI l'art.53, comma 16 della L. n.388/2000, modificato dall'art.27, comma 8 della L.n.448/2001 e l'art 1, comma 169 della L. n.296/2006 "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

VISTO il decreto Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 (G.U. n. 28 del 02/02/2019) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, al 31 marzo 2019;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Si richiamano, ad integrazione del presente verbale, gli interventi e le considerazioni svolte dai consiglieri su tutta la manovra propedeutica al bilancio di previsione 2019 e sul bilancio 19 stesso, come riportate nel secondo verbale di questa stessa seduta, delibera n. 2.

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge: Favorevoli n. 8 - Contrari n. 2 (Gallana, Bolzoni)

DELIBERA

1) di fare propria ed approvare espressamente la volontà della Giunta comunale espressa con la propria delibera di G.C. n. 14 del 26/01/2019, consistente nell'approvare per l'esercizio 2019:

- l'applicazione dell' aliquota di base nella misura dello **0,87%**;

- l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale solo se di categoria A/1, A/8, A/9, nella misura dello **0,40%**, con l'applicazione della detrazione di legge, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura di € 200,00;

- l'applicazione dell'aliquota ridotta per gli immobili ad uso produttivo accatastati in categoria "D", nella misura dello **0,76%**, senza alcun incasso da parte del Comune.

2) di confermare ed approvare espressamente le seguenti agevolazioni in riferimento alle aliquote e detrazioni, consistenti nel:

- considerare direttamente adibita ad **abitazione principale** con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8, A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace anche l'eventuale pertinenza.

- aumentare ad euro **250,00 la detrazione** prevista dall'art.13, comma 10 del citato D.L. n.201/2011 relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A/1, A/8, A/9), nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente nella stessa abitazione principale del soggetto passivo di imposta, una persona alla quale la competente autorità abbia riconosciuto una **invalidità permanente in misura pari o superiore al 75%** ed il valore **ISEE del nucleo familiare** relativo all'anno precedente, **sia inferiore ad euro 15.000,00;**

- aumentare ad euro **250,00 la detrazione** prevista dall'art.13, comma 10 del citato D.L. n.201/2011 relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A/1, A/8, A/9), nel caso in cui, in assenza di persona invalida di cui al precedente punto, il **valore ISEE del nucleo familiare** (relativo all'anno precedente) del soggetto passivo di imposta, **sia inferiore ad euro 12.000,00;**

- applicare **un'aliquota ridotta allo 0,76%** con conseguente riduzione della sola quota spettante al Comune, per gli immobili di **categoria catastale C1 e C3** utilizzati direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento della propria **attività lavorativa artigianale e commerciale**, dal soggetto passivo di imposta.

3) di dare atto che le suddette aliquote, detrazioni ed agevolazioni, hanno efficacia dal 1 gennaio 2019;

4) di disporre l'invio telematico della presente deliberazione per la pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle finanze;

Con la seguente separata votazione espressa nelle forme di legge: Favorevoli n. 8 - Contrari n. 2 (Gallana, Bolzoni)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to MODONESI LUIGIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PRANDINI GINO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Art. 124, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale venne pubblicato, a cura del Messo Comunale, il giorno 14/03/2019 all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi

Il Messo Comunale
F.to Poletto Fabrizio

Il Segretario Comunale
F.to PRANDINI GINO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14/03/2019 al _____
senza reclami.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
PRANDINI GINO